

**Emendamento 29**

Brian Simpson

a nome della commissione per i trasporti e il turismo

**Report****Brian Simpson**

Statistiche europee sul turismo

(COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

**A7-0329/2010**

Proposta di regolamento

–

## EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO\*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sul turismo *e che abroga la direttiva 95/57/CE*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del *progetto di atto legislativo* ai parlamenti nazionali,

■

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria\*,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni della Presidenza del 14 dicembre 2007, ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nella creazione di crescita e occupazione nell'*Unione* e ha invitato la Commissione, gli Stati membri, l'industria e altri soggetti interessati a unire le forze affinché l'agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo possa essere tempestivamente attuata.

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

\* Posizione del Parlamento del xx aprile 2011.

- (2) **L'industria del turismo dell'Unione** occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione. **Qualsiasi valutazione della competitività di tale industria** richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica **nonché dei benefici per le economie nazionali degli Stati membri.**
- (3) Sono necessarie informazioni mensili al fine di misurare le influenze stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare pertanto le autorità pubbliche e gli operatori economici a sviluppare politiche e strategie più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.
- (4) Le imprese europee che operano nel settore del turismo sono per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e l'importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) per il turismo europeo non è limitata al loro valore economico e alle loro notevoli potenzialità di creazione di posti di lavoro. Esse sono anche alla base della stabilità e della prosperità delle comunità locali, salvaguardando l'ospitalità e l'identità locale che costituiscono la peculiarità del turismo nelle regioni europee. Date le dimensioni delle PMI, è necessario tener conto del potenziale onere amministrativo gravante su di esse: va pertanto introdotto un sistema di soglie in modo da consentire di soddisfare le esigenze degli utenti pur riducendo nel contempo l'onere di risposta per le parti che sono tenute a fornire informazioni statistiche, in particolare le PMI.
- (5) Il mutamento delle abitudini in campo turistico dopo l'entrata in vigore della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo\*, abbinato alla crescente importanza assunta dai viaggi di breve durata e dalle visite in giornata che contribuiscono notevolmente in molte regioni o in numerosi paesi al reddito prodotto dal turismo, alla sempre maggiore rilevanza degli alloggi non affittati o dell'alloggio in strutture più piccole, nonché al crescente impatto di Internet sulle abitudini di prenotazione dei turisti e sull'industria del turismo, comporta la necessità di un adeguamento della produzione di statistiche sul turismo ai **citati** sviluppi.
- (6) Al fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie **degli Stati membri** sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, **mostrando gli effetti di quest'ultimo sull'economia e sull'occupazione**, l'esigenza di migliorare la disponibilità, la completezza e l'eshaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.
- (7) Al fine di analizzare importanti aspetti economici e sociali del settore del turismo, in particolare nuove problematiche che richiedono una ricerca specifica, la Commissione deve disporre di microdati. **All'interno dell'Unione** il turismo presenta prevalentemente

---

\* GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

una dimensione intraeuropea, il che significa che i microdati provenienti dalle statistiche europee armonizzate sulla domanda di turismo outbound costituiscono una fonte - priva di oneri - di statistiche sulla domanda di turismo inbound per lo Stato membro di destinazione, evitando quindi la duplicazione dell'osservazione di flussi turistici.

***(7bis) Il turismo sociale consente di estendere la partecipazione al turismo a un numero di persone quanto più possibile elevato. Inoltre esso può contribuire anche a contrastare la stagionalità, a rafforzare il concetto di "cittadinanza europea" e a promuovere lo sviluppo regionale oltre che ad agevolare lo sviluppo di specifiche economie locali. Al fine di valutare la partecipazione al turismo di diversi gruppi sociodemografici nonché di monitorare i programmi dell'Unione nel campo del turismo sociale, la Commissione necessita di informazioni regolari sulla partecipazione al turismo e sulle abitudini in campo turistico dei diversi gruppi sociali.***

- (8) Un quadro riconosciuto a livello di Unione può contribuire a garantire la disponibilità di dati comparabili, dettagliati e attendibili che, a loro volta, consentiranno un appropriato monitoraggio della struttura e dell'evoluzione ***dell'offerta e della domanda*** a livello turistico. Una sufficiente comparabilità a livello di Unione è fondamentale ai fini della metodologia, delle definizioni e del programma di metadati e dati statistici.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee\*, che costituisce il quadro di riferimento per ***il*** presente regolamento, la raccolta di statistiche deve rispettare elevati standard di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, favorevole rapporto costi-benefici e riservatezza statistica.
- (10) In sede di produzione e di diffusione di statistiche europee in forza del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e dell'Unione devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione ***del 25 maggio 2005*** relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria ***■*** .

***(10 bis) Dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, i termini di trasmissione dei dati e gli allegati, purché non riguardino il carattere facoltativo delle informazioni richieste né la limitazione del campo di osservazione definiti negli allegati stessi. È particolarmente importante che, nel quadro delle sue attività preparatorie, la Commissione conduca le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di elaborazione e redazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la parallela, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

***(10 ter) Occorre uniformare le condizioni per l'attuazione del presente regolamento. Le***

---

\* GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

*competenze di esecuzione dovrebbero pertanto essere assegnate alla Commissione ed essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione\*.*

- (11) Poiché *l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la definizione di un quadro comune per* la raccolta e la compilazione di statistiche europee comparabili ed esaustive sul turismo *non può* essere *conseguito* in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di caratteristiche statistiche e di prescrizioni in materia di qualità comuni nonché della necessaria trasparenza metodologica, bensì *può* essere *realizzato* meglio a livello di Unione, applicando un quadro statistico comune, l'Unione ha facoltà di adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non trascende quanto necessario per il conseguimento di *tale obiettivo*.
- (12) Alla luce delle modifiche intervenute nel settore del turismo nonché nel tipo delle informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utilizzatori delle statistiche europee sul turismo, le disposizioni della direttiva 95/57/CE non sono più *pertinenti*. Essendo necessario aggiornare la legislazione in questo settore, la direttiva 95/57/CE va abrogata.
- (13) Un regolamento costituisce lo strumento più appropriato per garantire l'uso di norme comuni e la produzione di statistiche comparabili.
- (14) Le disposizioni *contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini dello *sviluppo*, della produzione e *della divulgazione sistematici* di statistiche europee sul turismo.

A tale scopo gli Stati membri rilevano, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica.

---

\* *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - (a) "periodo di riferimento": il periodo cui si riferiscono i dati;
  - (b) "anno di riferimento": il periodo di riferimento di un anno civile;
  - (c) "NACE Rev. 2": la classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>\*</sup>;
  - (d) "NUTS": la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell'Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>†</sup>;
  - (f) "ambiente abituale": lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l'attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita;
  - (fbis) "turismo": l'attività dei visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, quale lavoro, svago o altro motivo personale, diverso dall'esercizio di un'attività alle dipendenze di un'entità residente nel luogo visitato;**
  - (g) "turismo domestico": le visite effettuate all'interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro;
  - (h) "turismo inbound": le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro;
  - (i) "turismo outbound": le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro;
  - (j) "turismo nazionale": ■ turismo domestico e outbound;
  - (k) "turismo interno": ■ turismo domestico e inbound;
  - (l) "esercizio ricettivo turistico": un'unità di attività economica a livello locale, quale

---

<sup>\*</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>†</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93\* del Consiglio, che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio a breve termine o per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2;

- (m) "alloggio non affittato": ■ l'alloggio in abitazioni di parenti e amici concesse in uso gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

***(m bis) "visite in giornata": le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale.***

2. La Commissione ***può adottare, mediante*** atti delegati conformemente all'articolo 9, ***modifiche alle*** definizioni di cui al paragrafo 1 ***ai fini del relativo adeguamento alle modifiche apportate alle definizioni internazionali.***

### Articolo 3

Tematiche considerate e caratteristiche delle informazioni richieste

1. Ai fini del presente regolamento i dati da ***trasmettere*** a cura degli Stati membri conformemente all'articolo 7 si riferiscono:
  - (a) al turismo interno, in termini di capacità ricettiva e di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I;
  - (b) al turismo interno, in termini di pernottamenti turistici in alloggi non affittati, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4 dell'allegato I;
  - (c) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente la partecipazione al turismo e le caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato II;
  - (d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni ***di cui alla sezione 2 bis dell'allegato II.***
2. ***Per tener conto, ove necessario, degli sviluppi economici, sociali o tecnici la Commissione può adottare modifiche agli allegati, purché non riguardino il carattere facoltativo delle informazioni richieste e la limitazione del campo di osservazione definiti negli allegati stessi, mediante*** atti delegati conformemente all'articolo 9.

---

\* GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

*Nell'esercizio del potere conferitole dalla presente disposizione la Commissione verifica che gli atti delegati eventualmente adottati non comportino ulteriori oneri amministrativi rilevanti per gli Stati membri e per le entità rispondenti.*

#### Articolo 4

##### Campo di osservazione

Il campo di osservazione per le caratteristiche di cui

- (a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell'allegato I;
- (b) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non affittati;
- (c) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo, è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell'allegato II;
- (d) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e **terminati** durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell'allegato II.
- (e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda **le** caratteristiche delle visite in giornata, **è costituito, salvo diversa indicazione nella sezione 2 bis dell'allegato II, da tutte le visite in giornata che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m bis).**

#### *Articolo 4 bis*

##### *Studi pilota*

1. ***La Commissione elabora un programma in virtù del quale gli Stati membri possono realizzare studi pilota su base volontaria, al fine di predisporre lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo e di valutare il rapporto costi-benefici della compilazione.***
2. ***La Commissione elabora inoltre un programma in virtù del quale gli Stati membri possono realizzare studi pilota su base volontaria, al fine di sviluppare un sistema di***

*compilazione dei dati che mostri gli effetti del turismo sull'ambiente.*

## Articolo 5

### Criteria di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati con riguardo ai periodi di riferimento dell'anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione *mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati* conformemente alla procedura *d'esame* di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

## *Articolo 5 bis*

### *Relazione di valutazione*

*Entro...<sup>\*</sup>, e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla relativa pertinenza nonché sull'onere per le imprese.*

## Articolo 6

### Fonti di dati

Per quanto concerne la base a partire dalla quale le informazioni sono raccolte, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire le necessarie informazioni statistiche utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:

- (a) indagini, mediante le quali alle unità di rilevazione è chiesto di fornire informazioni tempestive, accurate e complete;
- (b) altre fonti opportune, compresi i dati amministrativi, se appropriate in termini di tempestività e pertinenza;

---

<sup>\*</sup> *GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*



- (c) appropriate procedure di stima statistica.

## Articolo 7

### Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente **all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009**.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'allegato I e **alle sezioni 1 e 2 bis** dell'allegato II nella forma di tabelle aggregate, conformemente a uno standard di interscambio precisato dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche in merito alla trasmissione dei dati sono adottate **dalla Commissione sottoforma di atti di esecuzione. Questi ultimi sono adottati** conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui alla sezione 2 dell'allegato II nella forma di file di microdati - in cui ciascun viaggio osservato costituisce un record individuale nel set dei dati trasmessi - **■** pienamente controllati, sottoposti a editing e se necessario imputati, conformemente a uno standard di interscambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche in merito alla trasmissione dei dati sono adottate **dalla Commissione sottoforma di atti di esecuzione. Questi ultimi sono adottati** conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono:
  - (a) i dati annuali di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato I entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato I;
  - (b) i dati mensili di cui alla sezione 2 dell'allegato I entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento;
  - (c) gli indicatori chiave rapidi relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici come specificato nella sezione 2 dell'allegato I, entro le otto settimane successive alla fine del periodo di riferimento;
  - (d) i dati di cui alla sezione 4 dell'allegato I entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione;
  - (e) i dati di cui all'allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.

5. ***Al fine di tenere conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 9, modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Qualunque modifica in tal senso tiene conto delle pratiche esistenti nei vari Stati membri a livello di raccolta dei dati.***
6. ***Salvo indicazione contraria, per tutti i dati di cui al presente regolamento il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2012.***

## Articolo 8

### Manuale metodologico

La Commissione (Eurostat) redige e aggiorna regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale metodologico contenente linee guida sulle statistiche prodotte in forza del presente regolamento, comprese le definizioni da applicare alle caratteristiche delle informazioni richieste e norme comuni intese a garantire la qualità dei dati.

## Articolo 9

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati ■ è conferito alla Commissione ***alle condizioni stabilite dal presente articolo.***
- 1 bis La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal...\* La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
- Iter. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa indicata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli eventuali atti delegati già in vigore.***
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

***2 bis. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3,***

---

\* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

*paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro i due mesi successivi alla notifica dell'atto stesso alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio comunicano alla Commissione la propria intenzione di non muovere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.*

## Articolo 12

### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, *istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, ovvero un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, *si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

## Articolo 13

### Abrogazione

La direttiva 95/57/CE è abrogata.

Gli Stati membri trasmettono i risultati conformemente alla direttiva 95/57/CE per tutti i periodi di riferimento *del...\**

## Articolo 14

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

\* *GU: inserire l'anno di entrata in vigore del presente regolamento.*

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

## ALLEGATO I

### Turismo interno

#### Sezione 1: Capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere

1) ***Da trasmettere per i dati annuali a*** livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
NACE 55.1	Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere	Tipo di località a) e b)
NACE 55.2	Numero di esercizi Numero di posti letto	Tipo di località a) e b)
NACE 55.3	Numero di esercizi Numero di posti letto	Tipo di località a) e b)

2) [facoltativo] ***Da trasmettere per i dati annuali esclusivamente*** a livello nazionale

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
NACE 55.1	Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere	Classe di dimensioni

***2 bis) Da trasmettere per i dati triennali esclusivamente a livello nazionale***

<b><i>Tipo di alloggio</i></b>	<b><i>Variabili</i></b>	<b><i>Disaggregazioni</i></b>
<b><i>NACE 55.1</i></b>	<b><i>Numero di esercizi dotati di una o più stanze accessibili alle persone a mobilità ridotta, compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle</i></b>	

B. Limitazione del campo di osservazione

- 1) Per gli "alberghi e alloggi simili" e per gli "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni", il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto.

- 2) Per le "aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con dieci o più posti.
- 3) Gli Stati membri con meno dell'1% del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti (letto).

***B bis. Periodicità***

***Il primo anno di riferimento per le variabili triennali di cui alla parte A, punto 3 dell'allegato II è il 2015.***

Sezione 2: Occupazione degli esercizi ricettivi turistici (turismo domestico e inbound)

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b)
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.2	Tasso di occupazione netta dei posti letto	
	Tasso di occupazione netta delle camere	
	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.3	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.3	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	

2) Esclusivamente a livello nazionale

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore [facoltativo] Classi di dimensioni
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere	[facoltativo] Classi di dimensioni
NACE 55.2	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore
NACE 55.3	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati mensili a livello nazionale

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	



	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Tasso di occupazione netta dei posti letto	
	Tasso di occupazione netta delle camere	
NACE 55.2	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.3	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	

C. Limitazione del campo di osservazione

- 1) Per gli "alberghi e alloggi simili" e per gli "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni", il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto.
- 2) Per le "aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti.
- 3) Gli Stati membri con meno dell'1% del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti (letto).
- 4) Quando si applica una limitazione del campo di osservazione come descritto ai punti 1), 2) o 3), va trasmessa annualmente una stima del numero totale di pernottamenti di residenti e di non residenti, durante l'anno di riferimento, negli esercizi ricettivi turistici esclusi dal campo di osservazione.

- 5) Per il primo anno di riferimento per il quale sono richiesti dati dal presente regolamento, la stima di cui al punto 4) è trasmessa entro i 12 mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.
- 6) Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione per il tasso di occupazione netta delle camere in alberghi e alloggi simili, includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 25 o più camere.

D. Indicatori chiave rapidi

Gli indicatori chiave rapidi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento sono costituiti dalle variabili relative al numero di pernottamenti di cui alla parte B.

### Sezione 3: Classificazione da applicare per la sezione 1 e la sezione 2

#### A. Tipo di alloggio

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di alloggio, con riferimento ai gruppi 55.1, 55.2 e 55.3 della NACE, sono le seguenti:

- alberghi e alloggi simili;
- alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

#### B. Tipo di località a)

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di località a), con riferimento al grado di urbanizzazione del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- zona a forte densità demografica;
- zona intermedia;
- zona a scarsa densità demografica.

#### C. Tipo di località b)

Le due categorie da utilizzare per il tipo di località b), con riferimento alla vicinanza al mare del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- costiera;
- non costiera.

#### D. Classe di dimensioni

Le tre categorie da utilizzare per la classe di dimensioni, con riferimento al numero di camere degli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- esercizi di piccole dimensioni: meno di 25 camere;
- esercizi di medie dimensioni: tra 25 e 99 camere;
- esercizi di grandi dimensioni: 100 o più camere; ***da rilevare separatamente su base facoltativa: "tra 100 e 249 camere" e "250 o più camere"***.

## E. Paesi e aree geografiche

Le categorie da utilizzare per il paese o per l'area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- Unione europea (UE); da rilevare separatamente: Stati membri dell'UE;
- Associazione europea di libero scambio (EFTA); da rilevare separatamente: Islanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein);
- altri paesi europei (diversi dai paesi UE o EFTA ed escluse Russia, Turchia e Ucraina);
- Russia;
- Turchia;
- Ucraina;
- Africa; da rilevare separatamente: Sud Africa;
- America settentrionale; da rilevare separatamente: Stati Uniti d'America, Canada;
- America centrale e meridionale; da rilevare separatamente: Brasile;
- Asia; da rilevare separatamente: Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea;
- Australia, Oceania e altri territori; da rilevare separatamente: Australia.

#### Sezione 4: Turismo interno in alloggi non affittati

##### A. Variabili da trasmettere per i dati annuali

[facoltativo] Numero di pernottamenti in alloggi non affittati durante l'anno di riferimento.

##### B. Disaggregazione

[facoltativo] La variabile di cui alla parte A è ripartita per paese di residenza dei visitatori per i residenti nell'UE, mentre i visitatori residenti in paesi extra UE sono raggruppati in un'unica categoria complementare.

## ALLEGATO II

### Turismo nazionale

#### Sezione 1: Partecipazione al turismo

##### A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

Variabili	Disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali/privati	Disaggregazioni sociodemografiche
<p>1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che partecipano al turismo per motivi personali/privati durante l'anno di riferimento</p> <p>2. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo per motivi personali/privati durante l'anno di riferimento</p>	<p>a) Qualsiasi viaggio (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con almeno un pernottamento)</p> <p>b) Solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno un pernottamento, ma nessun viaggio outbound)</p> <p>c) Solo viaggi outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio outbound con almeno un pernottamento, ma nessun viaggio domestico)</p> <p>d) Viaggi domestici e outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno un pernottamento e come minimo 1 viaggio outbound con almeno un pernottamento)</p> <p>e) Brevi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con uno fino a tre pernottamenti)</p> <p>f) Lunghi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con quattro o più pernottamenti)</p> <p>g) Lunghi viaggi, solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con quattro o più pernottamenti, ma nessun viaggio outbound con quattro o più pernottamenti)</p> <p>h) Lunghi viaggi, solo viaggi outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio outbound con quattro o più pernottamenti, ma nessun viaggio domestico con quattro o più pernottamenti)</p>	<p>1. Sesso</p> <p>2. Gruppo di età</p> <p>3. [facoltativo] Livello di istruzione</p> <p>4. [facoltativo] Condizione lavorativa</p> <p>5. [facoltativo] Reddito familiare</p>

	i) Lunghi viaggi, viaggi domestici e outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con quattro o più pernottamenti e almeno un viaggio outbound con quattro o più pernottamenti)	
--	---	--

Le disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali/privati vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati triennali

Variabili	Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo durante l'anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti)	Disaggregazioni sociodemografiche
1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo durante l'anno di riferimento (ossia che non hanno effettuato alcun viaggio con almeno un pernottamento per motivi privati durante l'anno di riferimento)	a) Motivi economici (mancanza di soldi per effettuare viaggi, persone che non possono permettersi di andare in vacanza) b) Mancanza di tempo libero a causa di impegni familiari c) Mancanza di tempo libero per motivi di lavoro o di studio d) Motivi di salute o <b>mobilità ridotta</b> e) Persone che preferiscono restare a casa, non hanno voglia di viaggiare f) Motivi di sicurezza g) Altri motivi	1. Sesso 2. Gruppo di età 3. [facoltativo] Livello di istruzione 4. [facoltativo] Condizione lavorativa 5. [facoltativo] Reddito familiare

Le disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo durante l'anno di riferimento vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il **2013**.

C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche

- 1) Sesso: maschio, femmina.
- 2) Gruppo di età: meno di 15 anni [facoltativo], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più, con subtotali per le classi 25-44 e 45-64 anni.
- 3) Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).

- 4) Condizione lavorativa: occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente); disoccupato; studente (o alunno); in altra condizione, non nelle forze di lavoro.
- 5) Reddito familiare: in quartili.



Sezione 2: Viaggi turistici e persone che effettuano tali viaggi

A. Variabili da trasmettere

	Variabili	Categorie da trasmettere	Periodicità
1.	Mese di partenza		Annuale
2.	Durata del viaggio in numero di notti		Annuale
3.	[solo per i viaggi outbound] Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale		Triennale
4.	Principale paese di destinazione	Secondo l'elenco dei paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell'articolo 8 del presente regolamento	Annuale
5.	Motivo principale del viaggio	a) Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo b) Motivo personale/privato: visita ad amici e parenti c) Motivo personale/privato: altro (ad esempio, pellegrinaggio, cure mediche, ecc.) d) Motivo di lavoro o professionale	Annuale
6.	[solo per i viaggi per motivi personali/privati] Tipo di destinazione (possibilità di risposte multiple)	a) Città b) Mare c) Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.) d) Crociera e) Montagna (collina, altopiani, ecc.) f) Altro mezzo	Triennale
7.	[solo per i viaggi per motivi personali/privati] Partecipazione di bambini	a) Sì b) No	Triennale

8.	Mezzo di trasporto principale	<p>a) Aereo (<i>servizi di volo, di linea o charter</i>, o altri servizi aerei)</p> <p>b) Via d'acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio, ecc.)</p> <p>c) Treno</p> <p>d) Bus, pullman (di linea o non di linea)</p> <p>e) Auto (privata o a noleggio)</p> <p>f) Altro (<i>ad esempio bicicletta</i>)</p>	Annuale
9.	Tipo di alloggio principale	<p>a) Alloggi affittati: alberghi e alloggi simili</p> <p>b) Alloggi affittati: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali)</p> <p>c) Alloggi affittati: altri alloggi affittati (stabilimenti di cura, ostelli della gioventù, porti turistici, ecc.)</p> <p>d) Alloggi non affittati: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze</p> <p>e) Alloggi non affittati: abitazioni di parenti e amici cedute a titolo gratuito</p> <p>f) Alloggi non affittati: altri alloggi non affittati</p>	Annuale
10.	Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Non sanno</p>	Triennale
11.	Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del tipo di alloggio principale	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Non sanno</p>	Triennale
12.	[solo per i viaggi per i quali non è fatto ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale o del tipo di alloggio principale] Prenotazione (indipendente) del viaggio	<p>a) Servizi prenotati direttamente presso il loro prestatore</p> <p>b) Prenotazione non necessaria</p>	Triennale

13.	Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso	a) Sì b) No	Triennale
14.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale	a) Sì b) No c) Non sanno	Triennale
15.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale	a) Sì b) No c) Non sanno	Triennale
16.	Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il trasporto		Annuale
17.	Spesa del singolo turista durante il viaggio, per l'alloggio		Annuale
<b>17 bis.</b>	<b><i>[facoltativo] Spesa del singolo turista durante il viaggio per cibi e bevande in bar e ristoranti</i></b>		<b><i>Annuale</i></b>
18.	Altra spesa del singolo turista durante il viaggio; da rilevare separatamente (18b): beni durevoli e di valore		Annuale
19.	Profilo del visitatore: sesso, in base alle seguenti categorie	a) Maschio b) Femmina	Annuale
20.	Profilo del visitatore: età, in anni compiuti		Annuale
21.	Profilo del visitatore: paese di residenza		Annuale
22.	[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione	a) Basso (ISCED 0, 1 o 2) b) Medio (ISCED 3 o 4) c) Alto (ISCED 5 o 6)	Annuale
23.	[facoltativo] Profilo del visitatore: condizione lavorativa	a) Occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente) b) Disoccupato c) Studente (o alunno) d) In altra condizione, non nelle forze di lavoro	Annuale

24.	[facoltativo] Profilo del visitatore: reddito familiare in quartili		Annuale
-----	---	--	---------

B. Limitazione del campo di osservazione

Il campo di osservazione è costituito da tutti i viaggi turistici con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale, terminati durante il periodo di riferimento ed effettuati dalla popolazione residente (facoltativo per la popolazione di età inferiore ai 15 anni).

C. Periodicità

- 1) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti 3, 6 e 7, è il **2013**.
- 2) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti da 10 a 15 è il **2014**.

**Sezione 2 bis: Visite in giornata**

**A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere annualmente (visite outbound in giornata)**

<i>Variabili</i>	<i>[facoltativo] Disaggregazioni</i>	<i>[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche</i>
1) Numero di visite outbound in giornata per motivi privati 2) Numero di visite outbound in giornata per motivi di lavoro	a) per paese di destinazione	1. Sesso 2. Gruppo di età 3. Livello di istruzione 4. Condizione lavorativa
3) Spese sostenute durante le visite outbound in giornata per motivi privati 4) Spese sostenute durante le visite outbound in giornata per motivi di lavoro	a) per paese di destinazione b) per categoria di spesa: trasporti, acquisti, ristoranti/bar, altro	5. Reddito familiare

**B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere ogni tre anni (visite domestiche in giornata)**

<i>Variabili</i>	<i>[facoltativo] Disaggregazioni</i>	<i>[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche</i>
1) Numero di visite domestiche in giornata per motivi privati 2) Numero di visite domestiche in giornata per motivi di lavoro		1. Sesso 2. Gruppo di età 3. Livello di istruzione 4. Condizione lavorativa
3) Spese sostenute durante le visite domestiche in giornata per motivi privati 4) Spese sostenute durante le visite domestiche in giornata per motivi di lavoro	a) per categoria di spesa: trasporti, acquisti, ristoranti/bar, altro	5. Reddito familiare

**C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche**

*Le classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche sono elencate alla sezione 1, parte C, del presente allegato.*

**D. Limitazione del campo di osservazione**

*Il campo di osservazione è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell'ambiente abituale effettuate dai residenti di 15 anni o più. I dati relativi ai residenti di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente su base facoltativa.*

**E. Periodicità e periodo di transizione**

- 1) Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte A sono trasmesse annualmente, con separata indicazione dei quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2014.**
- 2) Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte B sono trasmesse ogni tre anni, con separata indicazione dei quattro trimestri dell'anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio 2015. Limitatamente al primo periodo di riferimento la trasmissione è facoltativa.**

Or. en